



P

OP

Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177, recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 24 della Legge 18 giugno 2009 n. 69;

VISTO il regolamento recante istituzione del ruolo organico del centro nazionale per l'informatica per la Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATA la necessità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze le norme di organizzazione e funzionamento, di ordinamento del personale e di amministrazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente;

SU PROPOSTA del Direttore Generale del DigitPa;

DECRETA

Art. 1

E' adottato l'unito Regolamento recante "Norme di organizzazione, funzionamento e ordinamento del personale di DigitPa".

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 10 AGO 2010

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Prof. Giulio Tremonti

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Prof. Renato Brunetta

MINISTERI ISTITUZIONALI

Pres. Cons. Ministri

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
SEGRETARIATO GENERALE Addi. 01 OTT. 2010
UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA

VISTO E ANNOTATO AL N. 3066/2010 Reg. n. 150 Feg. n. 166

Roma 10/9/2010 IL REVISORE IL DIRIGENTE

in
fa



**CAPO I
COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DI DIGITPA**

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE DI DIGITPA**

**Art. 1
Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "decreto legislativo", il decreto legislativo 1 dicembre 2009 n. 177;
 - b) per "Ente", DigitPA, Ente Pubblico non economico, ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo;
 - c) per "Comitato direttivo", l'organo collegiale di cui all'articolo 6, del decreto legislativo;
 - d) per "amministrazioni centrali", le amministrazioni di cui all'art 1 comma 1 lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, per "amministrazioni" le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo, per "amministrazioni regionali e gli enti locali" le amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali;
 - e) per "Conferenza unificata", la Conferenza unificata tra le Amministrazioni Centrali e le regioni e le autonomie locali istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - f) per "codice", il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni;
 - g) per "amministrazione digitale", il complesso delle finalità e azioni, anche a livello europeo, e relativo ambito di applicazione, di cui al codice;
 - h) per "Piano Triennale di DigitPA" il documento di programmazione previsto dal comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo;
 - i) per "Piano Triennale ICT dell'Amministrazione Centrale" il documento di programmazione previsto dal comma 3 dell'art. 10 del 39/1993, e dal comma 1 dell'art. 22 del decreto legislativo;
 - j) per "Relazione annuale" il documento di cui al comma 3 dell'art. 10 e al comma 3 dell'art. 22 del decreto legislativo.

**Art. 2
Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento del personale dell'Ente, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, lett. c), del decreto legislativo. Il regolamento è formulato in applicazione dei

Regolamento recante "Norme di organizzazione, funzionamento e ordinamento del personale di DigitPA".

principi di cui all'art. 4 e al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 27 di detto decreto.

Art. 3

Attività dell'Ente

1. L'Ente svolge ogni attività necessaria ad assicurare le funzioni ad esso attribuite da leggi e regolamenti. In particolare, per assolvere alle finalità e alle funzioni ad esso assegnate dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo, DigitPA svolge le seguenti attività:

1.1 relativamente a funzioni di consulenza e proposta di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo:

- a) assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro da lui delegato, nella predisposizione delle politiche del Governo in materia di amministrazione digitale, nonché nella elaborazione di studi, schemi di disegni di legge, regolamenti, atti d'indirizzo e altri atti riconducibili alla amministrazione digitale;
- b) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro da lui delegato, sull'attuazione delle politiche in materia di sviluppo dell'amministrazione digitale;
- c) supporta il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro da lui delegato, nei rapporti in materia di amministrazione digitale con gli organismi dell'Unione europea, con gli organismi internazionali e con i corrispondenti organismi di altri Paesi, anche ai fini dell'adozione di standard, promuovendo, altresì, l'attuazione della normativa dell'Unione Europea nelle materie di competenza;
- d) fornisce, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato collaborazioni e consulenza tecnica in materia di politiche di innovazione tecnologica e di informatizzazione e per l'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche destinate a dette politiche alle amministrazioni centrali, anche ai sensi dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 18 del codice e, in coerenza con le indicazioni della Conferenza unificata, anche ai sensi del comma 3 bis dell'art.14 del codice, alle amministrazioni regionali e agli enti locali;
- e) formula indirizzi operativi per la realizzazione del processo di pianificazione triennale ICT dell'Amministrazione centrale e per l'attuazione delle direttive ministeriali anche ai fini della percorribilità delle attività di valutazione e monitoraggio, dà supporto alle amministrazioni centrali per l'elaborazione, anche attraverso la definizione di linee guida, format e indicatori e la messa a disposizione di una apposita piattaforma informatica, riceve i contributi, valuta la coerenza con gli indirizzi del



Regolamento recante "Norme di organizzazione, funzionamento e ordinamento del personale di DigitPA".

- Ministro, assembla, se del caso integra con proposte di azioni volte allo sviluppo di sistemi innovativi in materia di ICT;
- f) sottopone entro il 30 aprile al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato ai sensi dell'art 10 comma 3 del 39/1993 e in riferimento alla Relazione annuale di cui all'art. 22 del decreto legislativo un documento che illustra le attività svolte da DigitPA nell'anno trascorso, nonché, alla luce dell'attività di valutazione monitoraggio e verifica svolta e delle informazioni fornite dai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle singole amministrazioni (art.10 comma 4 del D.lgs 39/93), gli elementi sullo stato dell'informatizzazione delle amministrazioni centrali, integrato da elementi sulle attività dalle altre amministrazioni alla luce dei progetti gestiti e delle collaborazioni attivate.
 - g) svolge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, i compiti di cui all'art. 58 del codice, ai fini della fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d'intesa con la Conferenza unificata, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali;
 - h) acquisisce notizie e informazioni, contributi e suggerimenti utili allo svolgimento dei propri compiti, intrattenendo gli opportuni contatti con le amministrazioni, le strutture delle regioni e degli enti locali, le imprese e le loro associazioni, nonché con i soggetti portatori di interessi collettivi diffusi, avvalendosi sia di audizioni, sia di strumenti telematici, in particolare in forma di forum permanente, su temi specifici di interesse per l'amministrazione digitale
 - i) promuove la sicurezza e la diffusione dell'utilizzo delle nuove tecnologie e della valorizzazione di forme di partecipazione all'informazione e alla conoscenza;
 - j) svolge, sulla base di apposita convenzione, attività specifica di supporto, consulenza e assistenza per singole amministrazioni pubbliche, organismi di diritto pubblico e per privati ricavandone eventualmente le entrate ai sensi dell'art 18 lettere b-f del decreto legislativo; nel caso in cui le convenzioni vertano su attività diverse da quelle cui l'Ente è tenuto per espressa disposizione normativa, è previsto il ristoro, a favore dell'Ente medesimo, dei costi sostenuti per lo svolgimento di detta attività;
- 1.2. relativamente a funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto di norme:
- a) cura la redazione di norme tecniche e fissa regole tecniche anche di livello secondario, quali standard, linee guida e guide tecniche;
 - b) rende pareri su normative di competenza di altri soggetti nei casi previsti dall'ordinamento, ivi inclusi i pareri di cui agli articoli 67 e 71 del codice; in particolare in materia di:
 - disponibilità e sicurezza informatica dei dati;
 - dematerializzazione e gestione dei documenti informatici;



Regolamento recante "Norme di organizzazione, funzionamento e ordinamento del personale di DigitPA".

- pagamenti informatici anche in relazione alla fatturazione elettronica;
 - libri, scritture e repertori, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
- c) contribuisce all'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ed assicura il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Ente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2006, n. 318 in attuazione degli artt. 20 e 21 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 ;
- d) opera come autorità di certificazione ed è preposto alla tenuta di elenchi e registri nei casi previsti dall'ordinamento, ivi inclusi l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993, gli artt. 27 e 31 del codice e quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; in particolare cura la tenuta del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui all'art. 59 del codice e del Repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 68 del codice, nonché la "banca dati dei programmi informatici riutilizzabili" ai sensi dell'art. 70 del codice;
- e) svolge i compiti in tema di monitoraggio, verifica e proposizione di soluzioni tecniche funzionali, in particolare in applicazione delle disposizioni concernenti:
- l'accessibilità agli strumenti informatici di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
 - i siti delle pubbliche amministrazioni centrali di cui all'art. 53 del codice;
 - l'utilizzo della posta elettronica certificata, di cui agli artt. 47 e 48 del codice e all'art. 2, commi 589 e 591, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
 - l'utilizzo dei servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP), di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 78 del codice;
 - la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche nonché la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza ai sensi dell'art. 71 del codice e dell'art. 2, commi 582 e 583 della citata legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008);
- f) collabora con il Comitato direttivo di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, per la definizione di appositi standard per l'informazione statistica, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 73, della citata legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008);
- g) svolge azioni dirette alla composizione e risoluzione di contrasti operativi tra le amministrazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati;



Regolamento recante "Norme di organizzazione, funzionamento e ordinamento del personale di DigitPA".

- h) contribuisce all'attuazione di iniziative volte al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e al coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e all'adozione di linee guida per la promulgazione e la pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 584, della citata legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008);
- i) assicura il rispetto dei dati relativi a informazioni riservate di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;

1.3. relativamente a funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento proposta di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo:

- a) dà supporto alle amministrazioni nella formulazione del proprio piano operativo annuale, che alla luce delle disponibilità finanziarie assegnate, definisce le iniziative da attivare i contratti da stipulare e i risultati da conseguire nel corso dell'anno e definisce altresì i momenti e i contenuti delle attività di monitoraggio e di verifica finale;
- b) monitora l'esecuzione delle singole amministrazioni del piano operativo annuale e verifica i risultati conseguiti sotto il profilo dell'efficienza, efficacia e qualità dei sistemi informativi automatizzati, anche al fine di raccogliere e valutare gli elementi necessari per proporre la Relazione annuale;
- c) formula pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici;
- d) effettua valutazioni, sia preventive sia a posteriori, sull'impatto di iniziative innovative nel settore dell'ICT;
- e) cura la definizione di esigenze e contenuti degli accordi quadro per più amministrazioni in attuazione del comma 192 della legge 311/2004 e dell'art. 18 del decreto legislativo.

1.4. relativamente a funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione:

- a) collabora all'attuazione delle politiche del Governo in materia di amministrazione digitale attraverso la realizzazione, gestione e valutazione - direttamente o avvalendosi di soggetti terzi - di specifici programmi e progetti, anche a livello internazionale. In particolare, elabora piani e progetti comuni a più amministrazioni e promuove la diffusione delle soluzioni realizzate - anche attraverso il riuso di programmi informatici e l'adozione di programmi a codice sorgente aperto (open source) - ivi



Regolamento recante "Norme di organizzazione, funzionamento e ordinamento del personale di DigitPA".

- incluse la predisposizione dei contratti quadro di cui all'art. 1, commi 192 e seguenti della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
- b) svolge i compiti attribuiti dall'ordinamento in materia reti telematiche delle pubbliche amministrazioni e di sistema pubblico di connettività, nonché di rete internazionale della pubblica amministrazione (RIPA) ed è responsabile della connessa progettazione, realizzazione, gestione ed evoluzione, secondo quanto previsto al Capo VIII del codice;
 - c) svolge i compiti di cui all'art. 1, commi 194 e seguenti della citata legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), in materia di razionalizzazione ed eliminazione delle duplicazioni e sovrapposizioni nelle applicazioni informatiche e nei servizi, nelle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione;
 - d) promuove e sviluppa iniziative innovative, anche a livello internazionale, in materia di reingegnerizzazione dei processi nelle amministrazioni pubbliche finalizzate alla realizzazione dell'amministrazione digitale, mediante l'adozione di metodologie per la qualità e per i relativi aspetti organizzativi e la realizzazione di sistemi innovativi di ICT anche in relazione ai compiti di cui all'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, in materia di carte elettroniche e di cui all'art.1, commi da 209 a 218 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) concernente la fatturazione elettronica;
 - e) svolge, secondo le modalità previste dall'ordinamento, compiti in materia di formazione informatica del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché di utilizzo delle tecnologie informatiche per i progetti generali di formazione di detto personale;
 - f) sviluppa forme di partenariato nel campo dell'ICT con organismi - pubblici e privati - università e enti di ricerca, operatori del mercato e terzo settore, anche a livello internazionale, finalizzate anche all'avvio di soluzioni prototipali nell'utilizzo delle nuove tecnologie, prefigurando le diverse modalità di fruizione da parte dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione.
 - g) gestisce i Contratti quadro (piani di fabbisogno, nuovi servizi, aggiornamenti tariffari)
2. Opera in supporto agli Organismi in materia di amministrazione digitale previsti dal Codice ed intrattiene i rapporti con i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 del d. lgs. n. 39/93 e con le strutture di cui all'art. 17 del codice e svolge i compiti istruttori necessari alla Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività prevista dall'art. 79 del codice;
 3. Cura e promuove la pubblicazione e la divulgazione di ricerche e studi in materia di amministrazione digitale e di società della informazione.
 4. Partecipa alle iniziative della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la progettazione, la realizzazione e di strumenti o iniziative di comunicazione in materia di amministrazione digitale.



Regolamento recante "Norme di organizzazione, funzionamento e ordinamento del personale di DigitPA".

5. Svolge, in coerenza con le funzioni ad essa attribuite e in relazione ai contributi dell'Unione europea di cui all'art. 18, comma 1, lett. c) del decreto legislativo, attività a carattere internazionale volte alla realizzazione dell'amministrazione digitale, inclusa la partecipazione a programmi e progetti, assicurandone la sinergia con le altre sue attività.
6. L'Ente svolge ogni altra funzione ad esso attribuita da leggi e regolamenti e ogni attività necessaria ad assicurare le direttive e gli indirizzi dati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato.

**Art. 4
Il Presidente**

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente, assicura le relazioni istituzionali in Italia e all'estero ed è responsabile dell'attività dell'Ente sotto il profilo tecnico e scientifico;
- b) convoca il Comitato direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, indica il componente o i componenti del Comitato direttivo quale relatore per l'istruttoria dei singoli pareri di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo, sovrintende ai lavori delle sedute, sottoscrive le deliberazioni del Comitato direttivo e formula direttive al Direttore generale per l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato direttivo;
- c) sottoscrive gli atti conseguenti alle deliberazioni del Comitato direttivo relative ai compiti di cui all'art. 3 comma 3, i protocolli d'intesa, gli accordi di partenariato e ogni altro atto a carattere generale e di valenza strategico-programmatica, ferme restando le disposizioni del regolamento di contabilità di DigitPA. Tali attribuzioni possono essere delegate, salvo diversa espressa disposizione normativa, ad un componente del Comitato direttivo;
- d) predispose con la collaborazione del Direttore Generale, il Piano Triennale di DigitPA per la successiva deliberazione del Comitato direttivo e ne garantisce l'attuazione
- e) presiede, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del codice, la Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività, della quale è componente di diritto;
- f) esercita ogni altra funzione affidatagli da disposizioni legislative o regolamentari o dal Comitato direttivo.

2. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da un Vice Presidente, nominato dal Comitato direttivo fra i suoi componenti, cui il Presidente può conferire specifiche deleghe, senza maggiori oneri.



Regolamento recante "Norme di organizzazione, funzionamento e ordinamento del personale di DigitPA".

3. Il Presidente, nei casi di urgenza, può deliberare, sottoponendo poi a ratifica del Comitato direttivo entro la prima seduta utile, le decisioni assunte sulle materie di competenza del Comitato direttivo, con esclusione dei regolamenti, dei piani aventi natura strategica, del bilancio preventivo e del rendiconto.
4. Il Presidente si avvale degli Uffici dirigenziali previsti dall'art. 5, comma 9, del decreto legislativo, e compresi nell'ambito della dotazione organica dell'Ente.

Art. 5

Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è l'organo di vertice di DigitPA e ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui agli art. 2 e 3 del Decreto Legislativo definisce la pianificazione strategica delle attività e gli obiettivi dell'Ente; detta le indicazioni generali per il suo funzionamento e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. In particolare, il Comitato direttivo delibera:
 - a) gli atti di indirizzo per la preparazione del Piano triennale di DigitPA e per il contributo di DigitPA alla preparazione del Piano Triennale ICT,
 - b) il Piano triennale di DigitPA e gli aggiornamenti annuali;
 - c) la Relazione sulla attività svolta da DigitPA;
 - d) i contributi di DigitPA per la Relazione sullo stato dell'informatizzazione della PA;
 - e) le proposte di norme di organizzazione e funzionamento, di ordinamento del personale e di amministrazione e di gestione delle risorse ai sensi dell'art 6 comma 2 lettera c e dell'art 15 del decreto legislativo;
 - f) il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il rendiconto consuntivo;
 - g) gli atti di indirizzo, programmazione e controllo per le attività di Digit PA;
 - h) le norme operative che definiscono i processi gestionali interni, prevedendo un reporting almeno trimestrale di consuntivo e previsione nell'impegno delle risorse;
 - i) gli atti relativi alle nomine di componenti Commissioni o altro organismo per i quali sia espressamente richiesta dalla normativa vigente la indicazione di un rappresentante di DigitPA;
 - j) ogni altro atto utile alle funzioni di indirizzo e di controllo dell'Ente definendone tempi, format e risorse necessarie per il conseguimento dei risultati indicati.;
 - k) esercita ogni altra funzione affidatagli da disposizioni legislative o regolamentari o dal Presidente.



Regolamento recante "Norme di organizzazione, funzionamento e ordinamento del personale di DigitPA".

3. Il Comitato direttivo, nell'ambito dei criteri stabiliti all'art. 9, delibera, sulla base delle proposte del Direttore generale, sentiti i responsabili delle unità organizzative interessate, l'organizzazione dell'Ente. Il Comitato direttivo, con la stessa procedura, e in ragione di nuove o diverse competenze attribuite all'Ente, ovvero ai fini di una più efficiente organizzazione, può modificare l'assetto organizzativo, la denominazione delle unità organizzative e le attività loro attribuite nel rispetto della dotazione organica prevista dal decreto legislativo e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
4. Il Comitato direttivo, quale titolare del trattamento dei dati, delibera l'indicazione dei responsabili del trattamento dei dati stessi.
5. Con delibera del Comitato direttivo, su proposta del Direttore generale, il trattamento economico dei dirigenti è stabilito in conformità alla normativa vigente e a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Il Comitato direttivo nomina l'organismo indipendente di valutazione della performance, ai sensi del decreto legislativo n.150 del 2009, dopo averne preventivamente definito i criteri e la procedura di individuazione.
7. Il Comitato direttivo delibera in ordine ad ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento.
8. Il Comitato direttivo può affidare a ciascun componente, per le attività di competenza, compiti istruttori inerenti specifiche tematiche.
9. Il Comitato direttivo si avvale dell'Ufficio di supporto e di raccordo previsto dall'art 5 comma 9 del decreto legislativo.

Art. 6

Sedute e deliberazioni del Comitato direttivo

1. Le sedute del Comitato direttivo sono valide anche se assente uno solo dei componenti e in presenza del Presidente, ovvero di chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente regolamento, se presenti tutti i componenti.
2. Ciascuno dei componenti può chiedere al Presidente la convocazione del Comitato direttivo, specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso, il Presidente cura che la convocazione avvenga entro dieci giorni dalla richiesta.
3. Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile dell'ufficio dirigenziale con compiti di raccordo con gli altri organi, di cui al comma 9 dell'art. 5 del decreto



Regolamento recante "Norme di organizzazione, funzionamento e ordinamento del personale di DigitPA".

legislativo. I componenti del Collegio dei revisori dei conti partecipano alle riunioni del Comitato direttivo per le attività di competenza.

4. In seduta, il Comitato direttivo può sentire dirigenti o funzionari dell'Ente, ovvero persone esterne, senza compenso, su specifici argomenti; di tali audizioni è fatta menzione nel verbale della seduta.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo, le deliberazioni del Comitato direttivo sono adottate a maggioranza dei votanti e, in ogni caso, con non meno di due voti favorevoli. Il voto è sempre palese, salvo che, nel caso di deliberazioni concernenti i dati personali e sensibili e pareri "classificati", sia richiesto il voto segreto da un avente diritto al voto.

Art. 7

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di vertice di controllo di regolarità amministrativa e contabile secondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e all'art. 6-bis comma 3 d. lgs. 30/3/2001 n. 165 e svolge tutte le altre funzioni previste dall'ordinamento, nonché il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del codice civile.
2. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui due iscritti al registro dei revisori contabili, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. L'incarico di Presidente è conferito ad un dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico. Il trattamento economico del Presidente del Collegio dei revisori rimane a carico della Presidenza del Consiglio.
4. Uno dei componenti è designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e l'altro dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, determina i compensi spettanti al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori di importo, comunque, non superiore al 15% dell'indennità di carica previsti rispettivamente per il Presidente e per i Componenti del Comitato direttivo di DigitPA.

Art. 8

Il Direttore generale

1. Il Direttore generale in quanto responsabile dell'amministrazione dell'Ente sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di DigitPA. In particolare:
 - a) formula, per le attività di propria competenza, proposte di deliberazioni al Presidente e al Comitato direttivo e, in particolare, formula proposte al



Regolamento recante "Norme di organizzazione, funzionamento e ordinamento del personale di DigitPA".

- Comitato direttivo per la definizione degli obiettivi generali, dei piani e dei programmi di attività dell'Ente
- b) predispone le relazioni periodiche di consuntivo e di previsione sui risultati e sull'impiego delle risorse dell'Ente;
 - c) coordina l'attuazione, secondo le direttive impartite dal Presidente, delle attività svolte dalle strutture dell'Ente, promuovendo ogni opportuna azione, ivi incluso il miglioramento dei processi, tesa al conseguimento degli obiettivi prefissati in conformità alle priorità e agli indirizzi stabiliti dal Comitato direttivo e ne effettua il costante monitoraggio;
 - d) esercita le funzioni assegnategli dal regolamento di contabilità dell'Ente;
 - e) assicura il governo delle risorse umane e dispone, in coerenza con le deliberazioni del Comitato direttivo, l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali ed economico-finanziarie alle strutture dell'Ente;
 - f) adotta i provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo;
 - g) sentito il Presidente conferisce gli incarichi dirigenziali e stipula i relativi contratti, nonché attribuisce gli obiettivi specifici ai singoli dirigenti per la valutazione delle prestazioni e attribuisce deleghe ai dirigenti in conformità al regolamento di contabilità;
 - h) vigila, anche ai fini della valutazione della dirigenza, sull'efficienza ed il rendimento delle unità organizzative dell'Ente, avvalendosi del sistema di controllo di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, informandone il Comitato direttivo;
 - i) verifica, anche ai fini della completezza formale degli atti, i documenti e le proposte formulategli dalle strutture organizzative dell'Ente, da sottoporre all'esame del Comitato direttivo, nonché la loro corrispondenza agli indirizzi dal medesimo adottati;
 - j) esprime avviso in merito alla compatibilità con le risorse disponibili e al rispetto delle procedure delle proposte di parere sottoposte al Comitato direttivo ai sensi dell'articolo 3 del decreto, predisposte dalle strutture organizzative di volta in volta deputate;
 - k) coordina l'attività di comunicazione esterna ed interna;
 - l) in caso di assenza o impedimento, delega le proprie funzioni ad un dirigente, informandone il Presidente; in mancanza di delega, le funzioni sono svolte dal dirigente più anziano nel servizio;
 - m) cura la predisposizione, al fine dell'adozione della delibera del Comitato direttivo, degli atti necessari alla definizione della contrattazione relativa al personale dell'Ente e intrattiene le relazioni sindacali riferendone al Comitato direttivo;
 - n) partecipa alle sedute del Comitato direttivo senza diritto di voto e può chiederne la convocazione con specifica motivazione;
 - o) esercita ogni altra funzione attribuitagli dall'ordinamento o dal Comitato direttivo.



**TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE**

**Art. 9
Organizzazione di DigitPA**

1. Nel rispetto della dotazione organica prevista dal decreto legislativo, l'organizzazione di DigitPA prevede, oltre l'ufficio dirigenziale di livello generale del Direttore generale, unità organizzative dirigenziali di livello non generale.
2. Al fine di valorizzare le professionalità interne all'Ente e allo scopo di assicurare con elevato livello di efficacia e di efficienza lo svolgimento di funzioni specialistiche, ovvero la realizzazione di progetti strategici di particolare complessità e/o di elevata portata innovativa, anche di rilievo internazionale, possono essere istituite, nel limite della dotazione organica prevista dal decreto legislativo e senza oneri aggiuntivi, apposite unità organizzative, anche a carattere temporaneo.
3. Le deliberazioni del Comitato direttivo in materia di organizzazione, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, tengono conto dei seguenti criteri:
 - a) coerenza con le politiche e gli indirizzi in materia di amministrazione digitale;
 - b) istituzione – oltre alle tre unità organizzative espressamente previste dal decreto legislativo e nel limite degli uffici dirigenziali previsti dall'art. 11, comma 2, di detto decreto – di unità organizzative dirigenziali con responsabilità sia di coordinamento e gestione di funzioni, progetti o programmi complessi nelle materie di competenza, denominate Aree operative, sia di conseguimento di obiettivi di natura funzionale o professionale di particolare rilevanza, denominate Uffici;
 - c) adozione come chiave organizzativa base delle quattro classi di funzioni assegnate a DigitPA dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo;
 - d) possibilità di attribuire ai responsabili di unità organizzative dirigenziali compiti di coordinamento di due o più unità organizzative coinvolte nel conseguimento di una stessa classe di funzione.
4. Le aree operative sono così individuate:
 - a) Area operativa Consulenza e proposta;
 - b) Area operativa Regole standard e guide tecniche;
 - c) Area operativa Valutazione monitoraggio e coordinamento;
 - d) Area operativa Interventi e progetti di innovazione;
 - e) Area operativa Sistema pubblico di connettività e cooperazione applicativa
 - f) Area operativa Organizzazione risorse umane e funzionamento;
 - g) Area operativa Studi, comunicazione e relazioni esterne.



Regolamento recante "Norme di organizzazione, funzionamento e ordinamento del personale di DigitPA".

5. Per lo svolgimento di funzioni di consulenza, di studio e di ricerca, o di altri incarichi specifici, nei limiti delle disponibilità economiche e della dotazione organica prevista dal decreto legislativo, possono essere conferiti incarichi dirigenziali, in conformità ai criteri di cui al precedente comma 2 e con le modalità di cui al successivo art. 10.

Art. 10

Conferimento degli incarichi di direzione delle unità organizzative

1. Gli incarichi di direzione delle unità organizzative dirigenziali sono conferiti, nel rispetto della struttura organizzativa deliberata dal Comitato direttivo ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo, con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Presidente. Il contratto individuale è sottoscritto dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo.

Art. 11

Contratti di lavoro flessibile

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA può ricorrere, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo e nei termini e secondo le modalità ivi previsti, alla stipula di contratti di lavoro flessibili per un numero non superiore a trenta unità, così individuati:
 - b) in numero non superiore a 10 unità con esperti nominati ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
 - c) in numero non superiore a 20 unità con contratti di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica, DigitPA può altresì avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative, nonché di incarichi di studio e consulenza, ai sensi dell'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12

Funzioni dei dirigenti

1. I dirigenti delle unità organizzative dirigenziali esercitano i compiti e i poteri di cui all'art. 16 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

CAPO II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE



**TITOLO I
DOTAZIONE ORGANICA E PIANO DI FABBISOGNO**

Art. 13

Dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale

1. La dotazione organica del personale dell'Ente è determinata nel rispetto delle procedure, dei limiti e dei vincoli previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo.
2. Il Comitato direttivo definisce, nell'ambito del Piano triennale di DigitPA, la programmazione del fabbisogno di personale in funzione del perseguimento delle finalità dell'Ente.

Art. 14

Reclutamento ed utilizzazione del personale

1. L'assunzione del personale di ruolo avviene mediante procedure selettive, nel rispetto degli artt. 35 e 36, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente può ricorrere, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa, oltre che a personale di ruolo con contratto a tempo indeterminato, a:
 - a. personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo nei limiti della disponibilità economica esistente e delle dotazione organica, e in misura non superiore ad un terzo di detta dotazione;
 - b. personale con contratti di lavoro flessibile per un numero non superiore a trenta unità; tale limite fino alla stipula del contratto collettivo nazionale di riferimento è ridotto a dieci unità;
 - c. incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato, nei limiti della dotazione organica prevista dal decreto legislativo.
3. L'acquisizione di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo avviene in conformità alla normativa vigente e a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché nel rispetto dell'art. 6 del DPCM n. 609 del 14 aprile 1994.
4. I contratti di lavoro flessibile sono stipulati nel rispetto dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, salvo quanto disposto dal successivo comma 5.
5. Per un numero non superiore a dieci unità, i contratti di lavoro flessibile di cui al precedente comma 4 possono essere stipulati con esperti nelle materie di competenza dell'Ente, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001. Il trattamento economico degli esperti è stabilito, ai sensi dell'art. 13,



Regolamento recante "Norme di organizzazione, funzionamento e ordinamento del personale di DigitPA".

comma 2, del decreto legislativo, in tre fasce retributive, in relazione alla professionalità posseduta e alle funzioni che si intendono conferire, e definito da apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato direttivo.

6. Gli incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato sono conferiti nel rispetto dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, salvo quanto disposto dal successivo articolo 19.

**TITOLO II
DIRITTI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ**

**Art. 15
Contratto di lavoro**

1. Al personale dipendente dell'Ente si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro definito in applicazione del Titolo III del 165/2001.

**Art. 16
Diritti di proprietà intellettuale**

1. L'Ente disciplina con apposita delibera del Comitato direttivo i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno, sviluppati nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente.

**Art. 17
Attività per conto terzi**

1. L'Ente disciplina con apposita delibera del Comitato direttivo le modalità e i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi.

**TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 19
Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali**

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo, entro il 29 dicembre 2011 possono essere conferiti, nei limiti della dotazione organica prevista dallo stesso decreto legislativo, incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato fino ad un massimo di sei unità, nel rispetto delle prescrizioni su



Regolamento recante "Norme di organizzazione, funzionamento e ordinamento del personale di DigitPA".

durata, professionalità e criteri di retribuzione di cui all'art. 19, comma 6, e all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 20

Inquadramento nei ruoli di DigitPA

1. L'Ente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento disciplina con apposita delibera del Comitato direttivo criteri e modalità per l'immissione in ruolo del personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo.

Art. 21

Contratto collettivo nazionale di lavoro

1. Per la tornata contrattuale relativa al quadriennio normativo 2006-2009 ed ai relativi bienni economici, atteso quanto previsto dall'art. 65, comma 5, del d.lgs. 25 ottobre 2009, n. 150, al personale di DigitPA si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro che sarà stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001. Per le tornate contrattuali successive si applicano le disposizioni di cui all'art. 66, comma 3, del d.lgs. 150/2009.
2. Nel rispetto della disciplina transitoria prevista dall'art. 16 del decreto legislativo, e fino alla stipula del contratto collettivo di cui al precedente comma, al personale, anche di livello dirigenziale, assunto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli Enti pubblici di ricerca, in coerenza con quanto previsto dall'Atto d'indirizzo all'ARAN dell'8 marzo 2010 del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, relativamente al personale del CNIPA, ora DigitPA.

